

COMUNE DI CODOGNO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER LA INSTALLAZIONE DI PARCHI DI DIVERTIMENTO ED ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.-

Art. 1

Le concessioni di suolo pubblico a favore di imprese di spettacoli viaggianti per la formazione di parchi di divertimento nelle aree annualmente destinate a tale scopo, giustamente l'art. 9 1° e 2° comma - della Legge 18/3/1968 n° 337, sono effettuate dalla Amministrazione Comunale in base alle norme del presente regolamento approvato in applicazione del 5° comma dell'articolo citato.

Art. 2

Gli esercenti imprese di spettacoli viaggianti i quali intendono partecipare con le loro attrazioni ai parchi da allestire in occasione di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali, dovranno rivolgere al Sindaco istanza in carta legale, da presentare o fare pervenire agli Uffici del Comune almeno 3 mesi prima del giorno in cui il parco dovrà iniziare la sua normale attività.

Art. 3

I richiedenti dovranno essere muniti del prescritto nulla osta ministeriale di agibilità valido per l'anno in corso e della licenza di P.S. per l'attrazione o le attrazioni gestite; essi dovranno specificare nella domanda le generalità, la residenza od eventuale altro recapito, ed indicare per l'attrazione che desiderano impiantare, la precisa denominazione risultante dal nulla osta ministeriale, lo specifico contenuto dell'attrazione stessa, precisando esattamente le complete misure di ingombro sul terreno.

Art. 4

Per l'assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazione si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di importanza:

1) Maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione fieristica

ca con lo stesso tipo di attrazione.

- 2) Maggiore anzianità di mestiere.
- 3) Maggiore anzianità di categoria.
- 4) Eventuale residenza nel Comune;

Il requisito n° 1) ha prevalenza assoluta rispetto a tutti i successivi.

Art. 5

L'anzianità di frequenza è strettamente personale e viene a cessare quando il titolare di una attrazione la sostituisce con una di altro tipo salvo che la nuova attrazione non superi le dimensioni di ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non concretare eccessiva concorrenza alle attrazioni del parco.

Soltanto in caso di decesso del titolare l'anzianità viene riconosciuta ai suoi familiari conviventi e cooperanti da almeno tre anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione.

Art. 6

L'assegnazione delle concessioni verrà fatta dall'Autorità Comunale, sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali di categoria e del Commercio Ambulante, in base ai seguenti criteri

- 1)- Assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui all'art. 4, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni.

- 2)- Rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggano somma equivalente di requisiti.

- 3)- Assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti novità quando questa non sia rappresentata da una o più varianti, ma di sostanziali innovazioni; la concessione in tal caso non concretterà il requisito di anzianità di frequenza.

Art. 7

L'assegnazione delle concessioni va notificata agli interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 8

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente ed a installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione. Ogni operazione o combinazione che comunque congegnata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi solo allorquando la impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro ac-

certato e non tempestivamente riparabile, e semprechè il mestiere di terzi venga gestito dal concessionario.

La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 9

Per un periodo di almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di ogni parco di divertimento tradizionalmente organizzato nel territorio Comunale, non saranno effettuate concessioni di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante. Sarà parimenti ostacolata con ogni mezzo la formazione di parchi di divertimento su aree private dal periodo da cui sopra ed in quello di apertura del parco tradizionale.

Art. 10

Il Comune sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali di categoria e della Commissione per il Commercio Ambulante, determina la precisa durata delle manifestazioni e può concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

Art. 11

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei relativi cariaggi avrà luogo nelle località pubbliche o private a secondo delle disposizioni impartite dagli incaricati municipali.

Nelle aree private il Comune si riserva la facoltà del rimborso spese per: consumo acqua potabile, affitto dell'area, nettezza urbana, ripristino del suolo ecc. ecc.

La ricevuta di versamento per il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dovrà tassativamente contenere l'indicazione della superficie occupata e dei giorni di occupazione e non potrà contenere altre voci di addebito oltre la tassa suddetta.

Art. 12

Nel parco di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderato e limitato alle sole giornate festive.

Art. 13

Le inadempienze alle norme sopraindicate comporteranno in ogni caso la revoca della concessione e, per quelle che rivestono particolare gravità l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati dal Comune.

*Approvato dal C.C. con atto n. 214 / 6.6.1977.
C.C. seduta 27.1.78 atti: 1410 -
Ripubblicato del 13.2.78 al 27.2.78*